

Suicidio assistito, ora parla la Consulta

di **Marcello Palmieri**

Suicidarsi: è sempre e comunque un disvalore, oppure in determinate circostanze può essere un diritto? Dunque: ha ragione di continuare a esistere l'articolo 580 del Codice penale, che punisce chiunque induca o aiuti una persona a togliersi la vita, oppure tale norma deve essere dichiarata incostituzionale? È l'interrogativo – giuridico e umano – che scioglierà la Corte Costituzionale dopo l'udienza pubblica di martedì prossimo e le camere di consiglio che ne seguiranno, decidendo sul "caso Marco Cappato" devolutole dalla Corte d'Assise di Milano.

Ricordiamo i fatti da cui scaturisce il procedimento: il 27 febbraio 2017 Fabiano Antoniani – "dj Fabo" –, milanese, muore in Svizzera in una "clinica" che offre il servizio di suicidio assistito. A fianco del paziente – cieco e tetraplegico, tuttavia non terminale – c'è (anche) Cappato il tesoriere dell'associazione radicale Luca Coscioni. È lui ad aver organizzato il viaggio, assecondando la volontà del paziente. Ed è sempre lui ad autodenunciarsi ai Carabinieri di Milano per aver violato il 580 (istigazione o aiuto al suicidio). La Procura chiede l'archiviazione, ma il Gip ordina la formulazione coatta del capo d'imputazione. Si apre il dibattimento in Corte d'Assise. Vengono sentiti i parenti più prossimi di Fabiano. Emerge che Cappato non ha isti-

gato ma pur sempre aiutato Antoniani a morire. Allora la Corte, anziché condannare l'imputato, sospende il procedimento e lo invia alla Consulta. Secondo i giudici milanesi, infatti, non sarebbe conforme alla Costituzione che una persona debba scontare una pena per il semplice fatto di aver aiutato un altro a morire. Eppure, il reato disposto dall'articolo 580 non solo è conforme alla Carta fondamentale ma farlo venir meno mina le basi del nostro ordinamento. È il pensiero, tra gli altri, dei giuristi che hanno collaborato a un numero monografico di *L-Jus*, la rivista del Centro Studi Giovanni Livatino. Due le evidenze che balzano all'occhio. La prima la ricorda Claudio Galoppi, consigliere uscente del Csm: «A livello europeo», scrive, esiste «un divieto generalizzato, anche penalmente sanzionato, di aiuto al suicidio». La seconda è portata in luce da Mauro Ronco, ordinario di Diritto penale all'Università di Padova: «La Corte suprema americana nella decisione 26 giugno 1997 si è espressa all'unanimità nel senso della conformità alla Costituzione della proibizione del suicidio assistito». Due riferimenti che aiutano a comprendere come il divieto italiano sia tutt'altro che peregrino. Ronco formula profondi spunti di riflessione. Su una premessa: che questo discorso non attiene la morale o la religione, ma il valore della vita. E laddove la Corte d'Assise, a sostegno dell'incostituzionalità del divieto, tende

ad assolutizzare il «diritto all'autodeterminazione», Ronco osserva che «la decisione umana è sempre il frutto di una serie di condizioni, ciascuna delle quali possiede una peculiare efficacia a seconda dei momenti e dei luoghi in cui è assunta». Dunque «il significato dell'azione è impoverito se non si tiene conto della complessità e dell'interferenza dei vari fattori che concorrono nelle scelte personali».

Ecco l'ulteriore conseguenza: «Invece di esprimere l'autodeterminazione libera della persona, spesso la richiesta di suicidio esprime piuttosto l'esito di una sconfitta esistenziale». Che non è solo del singolo ma di tutta la collettività. Senza contare che «se l'autodeterminazione venisse prima della dignità, la misura di quest'ultima varierebbe da uomo a uomo e condurrebbe allo smarrimento della stessa dignità» come requisito

oggettivo di ogni cittadino. E il togliersi la vita, osserva il professore, è la negazione di questa dignità costituzionalmente protetta. Senza contare le ricadute che questa possibilità genererebbe sul rapporto del paziente con i medici, i familiari e la società tutta. Non solo. Il suicidio è un atto irrazionale, quindi non tutelabile dal diritto. E anche la giurisprudenza più "aperturista" – per esempio quella del "caso Englaro", che ha ammesso alcune forme di eutanasia passiva – mai si è spinta a teorizzare un diritto all'assistenza nel suicidio. È ancora Galoppi a sottolineare quest'ultima evidenza, dubitando che sia possibile una "sentenza additiva", vale a dire che aggiunga qualcosa alla legge (per esempio, una depenalizzazione dell'aiuto al suicidio solo in determinate condizioni): ciò, infatti, sarebbe permesso solo «quando dal dato costituzionale» emergesse «un'indicazione chiara e univoca circa il contenuto della legge mancante», situazione non certo presente in questo caso. Da qui l'interrogativo di Giovanna Razzano, aggregato di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma, sempre su *L-Jus*: «Possono le costituzioni e le convenzioni essere interpretate in maniera tale da ricomprendere possibilità – considerate da taluni diritti – che certamente non risultano dalla lettera delle carte e che erano anzi considerate contrarie ai diritti proclamati da coloro che le scrissero?».



La sede della Corte Costituzionale

Martedì l'udienza sul nodo giuridico aperto dalla morte di «dj Fabo». In gioco dignità e vita umana fragile